



LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11, ARTICOLO 21, COMMA 2  
SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO

**RICOGNIZIONE DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE  
ESCLUSE DAL CONFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI BELLUNO**

**1. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ATTO RICOGNITIVO**

Con il presente provvedimento si individuano le funzioni turistiche che rimangono in capo alla Regione e che da essa sono esercitate con efficacia su tutto il territorio regionale.

Al fine di un efficace lavoro di analisi e valutazione delle attività si procede con l'individuazione dell'ambito di effettiva applicazione dell'atto ricognitivo, nel senso che il legislatore ha previsto il settore del turismo e quindi è necessario individuare le norme che ad esso fanno riferimento. Si ritiene di individuare nelle seguenti leggi regionali vigenti la sfera di operatività della disciplina regionale:

- Legge regionale n. 62/1988 "Interventi a favore dell'aeroportualità turistica del veneto";
- Legge regionale n. 37/1991 "Adesione della Regione del Veneto all'associazione "Centro internazionale di studi sull'economia turistica", promosso dall'Università di Venezia";
- Legge regionale n. 18/1994 "Interventi a favore delle imprese nella provincia di Belluno";
- Legge regionale n. 21/1995 "Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi educativo - didattici";
- Legge regionale n. 33/2002 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" ed in particolare;
- Legge regionale n. 11/2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

Ai fini del presente atto ricognitivo, non sono considerate nel settore del turismo le attività di agriturismo o ittiturismo, in quanto sono da iscriversi quali attività complementari ed integrative delle attività agricole o della pesca, che devono rimanere prevalenti, ai sensi della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pesca turismo".

**2. FUNZIONI CHE RESTANO ALLA REGIONE**

Ferma restando in capo alla Regione la titolarità della potestà legislativa residuale in materia di turismo, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, sono individuate, quali competenze che rimangono in capo alla Regione, anche con riferimento al territorio della provincia di Belluno, le seguenti funzioni:

**A. Programmazione pluriennale e la pianificazione annuale dello sviluppo turistico.**

Ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale n. 11/2013; si tratta in particolare delle funzioni previste dai seguenti articoli della legge regionale in oggetto:

- articolo 4 - Prodotto turistico e gamma di prodotti -
- articolo 6 - Programma regionale per il turismo-
- articolo 7 - Piano turistico annuale -

Spettano inoltre alla Regione, per il citato principio di unicità dell'amministrazione, anche le relative funzioni organizzative, complementari e strumentali alla programmazione e pianificazione, come previste dai seguenti articoli della legge regionale n. 11/2013:

- articolo 10 - Comitato regionale per le politiche turistiche-
- articolo 11 - Sistema turistico tematico-
- articolo 12 - Coordinamento tematico-

#### **B. Coordinamento delle attività in materia di informazioni statistiche.**

Ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale n. 11/2013, comprendendo anche la raccolta, l'elaborazione, la validazione e la diffusione delle rilevazioni e delle informazioni statistiche del turismo. Si tratta in particolare delle funzioni previste dai seguenti articoli della LR n. 11/2013:

- articolo 13 - Sistema informativo regionale del turismo -
- articolo 14 - Osservatorio regionale per il turismo -
- articolo 15 - Informazione e accoglienza turistica, limitatamente al comma 2, lettere a) e b) standard minimi e utilizzo di IDMS unico regionale.

#### **C. Promozione e valorizzazione del turismo**

Si tratta della competenza per la promozione in Italia e all'estero, dell'immagine unitaria e complessiva del turismo, dei prodotti turistici e della gamma di prodotti turistici, ai sensi della lettera e), comma 2 dell'articolo 19 della LR n. 11/2013. Ad esso si aggiungono le funzioni previste dal seguente articolo della LR n. 11/2013:

- articolo 5 - "Veneto" marchio turistico-

#### **D. Discipline di riferimento per le strutture ricettive eliberazioni Promozione e valorizzazione del turismo**

Si tratta della competenza per la elaborazione, sentita la competente commissione consiliare, sui requisiti ed elementi di caratterizzazione per la classificazione delle strutture ricettive, delle sedi congressuali e dei requisiti di agenzie ed organizzatori di viaggi.

- articolo 29 - Denominazioni diverse delle strutture ricettive;
- articolo 31 - Classificazione delle strutture ricettive e sedi congressuali;
- articolo 38 - Esercizio delle attività di agenzia viaggi;
- articolo 40 - Organizzatori di viaggi diversi da agenzie.

#### **E. Interventi regionali in materia di turismo**

Restano alla Regione le funzioni inerenti alla programmazione comunitaria dei fondi strutturali e all'applicazione dei regolamenti comunitari, ivi compresi i rapporti con gli organi statali e comunitari in materia di politiche dell'Unione Europea, nonché i rapporti con il gestore del Fondo di rotazione regionale per il turismo e la definizione dei relativi regolamenti relativi.

- Articolo 41 - Disposizioni generali in materia di interventi regionali-
- Articolo 42, comma 3 - Reti di impresa -
- Articolo 43 e 44- Interventi per il turismo accessibile e sostenibile -
- Articolo 45 -Fondo di rotazione del turismo-
- Articolo 46 - Sviluppo del sistema delle garanzie -
- Articolo 47 - Partecipazione al capitale delle imprese turistiche
- Articolo 48 - Progetti di interesse pubblico -

#### **F. Coordinamento e gestione di altre leggi del settore turismo.**

Restano in capo alla Regione le funzioni inerenti le seguenti leggi regionali che, pur se non ricomprese nella LR n. 11/2013, fanno parte, come sopra specificato, del settore turismo:

1. Legge regionale n. 62/1988 "Interventi a favore dell'aeroportualità turistica del veneto";
2. Legge regionale n. 37/1991 "Adesione della Regione del Veneto al Ciset";

#### **G. Funzioni attinenti agli impegni derivanti da obblighi statali o internazionali**

Si tratta delle competenze derivanti da obblighi statali o internazionali e alla necessità di rappresentanza degli interessi regionali presso gli organi nazionali ed europei.

La Regione continuerà a rappresentare gli interessi del Veneto sia nei rapporti con lo Stato, in particolare nelle sedi concertative previste dal decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997 (*Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza stato-città ed autonomie locali*), sia nei rapporti con l'Unione europea, con le forme e modalità previste dalla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "*Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione Europea*".

#### **I. Potere sostitutivo della Regione**

Resta salva, anche con riferimento alle funzioni conferite alla provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale n. 11/2013, la permanenza in capo alla Regione del potere sostitutivo, esercitabile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 dello Statuto regionale "*Potere sostitutivo*", in caso di inerzia o di inadempimento da parte della Provincia nell'esercizio delle funzioni conferite.

### **3. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI COLLABORAZIONE**

Per il concreto avvio del conferimento delle funzioni alla provincia di Belluno, con successivo provvedimento deliberativo della Giunta regionale, saranno individuate "in positivo", le funzioni del settore turismo da conferire alla provincia di Belluno, che essa eserciterà con efficacia limitata ai beni e soggetti situati nel territorio di competenza, al fine di implementare, organizzare e definire la filiera turistica dell'ambito provinciale bellunese.

La deliberazione n. 1327 del 23 luglio 2013, ha altresì previsto che sia attivato un gruppo tecnico di supporto al regolare trasferimento delle specifiche competenze e funzioni alla provincia di Belluno che opererà concordemente con i tecnici provinciali al fine di non determinare aggravii agli operatori turistici del territorio bellunese.

Va peraltro rilevato che sulla specifica questione delle competenze e funzioni provinciali, a livello nazionale è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 luglio 2013 il disegno di legge contenente disposizioni su Città metropolitane, Province e Unioni dei Comuni al fine di adeguarne l'ordinamento alla riforma costituzionale.

Infatti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione delle competenze e autonomia si configura un nuovo assetto degli enti locali che possa rispondere meglio a criteri di efficacia, oltre che di risparmio dei costi. Il disegno di legge ordinamentale si articola secondo il percorso individuato dalla sentenza della Corte Costituzionale 220 del 2013, e si affianca al disegno di legge costituzionale di abolizione delle Province, mettendo in campo già dal 2014 cambiamenti sostanziali, sia nelle funzioni, sia negli assetti istituzionali.

Appare evidente che qualora vengano approvate modifiche costituzionali e istituzionali in ordine all'assetto ordinamentale e funzionale delle Province, la Giunta regionale potrà proporre al Consiglio regionale la revisione del presente provvedimento, anche in relazione alle disposizioni legislative statali e regionali nel frattempo intervenute.

